



Whistleblowing

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 24 del 10 Marzo 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 – riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – che raccoglie, in un testo organico, la disciplina del *whistleblowing* nel settore sia pubblico che privato, normando i canali di segnalazione e la tutela riconosciuta ai segnalanti.

Considerato che **AIR CAMPANIA S.R.L.** è società partecipata al 100% da A.I.R. S.p.A., rientra tra i soggetti del settore pubblico destinatari della disciplina sopra menzionata.

A tal proposito, **AIR CAMPANIA S.R.L.** ha pubblicato sul proprio sito *web*, in una apposita sezione, nonché nei luoghi di lavoro – in maniera facilmente visibile sia per i dipendenti che per i terzi con cui intrattiene rapporti economico-giuridici – tutte le informazioni necessarie sulle procedure e sui presupposti per effettuare una segnalazione interna od esterna, attuando, pertanto, una vera e propria campagna di comunicazione e di formazione in materia di *Whistleblowing*, allo scopo di diffondere una cultura della segnalazione intesa quale strumento di *compliance* e responsabilità sociale di impresa.

- **Chi può segnalare**
 - Dipendenti pubblici (tra cui rientrano i dipendenti degli enti di diritto privato sottoposti al controllo pubblico)
 - Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ente;
 - Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'ente;
 - Volontari e tirocinanti, anche se non retribuiti;
 - Azionisti e soggetti con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza, rappresentanza, anche di fatto.
- **Quando si può segnalare**
 - quando il rapporto giuridico è in corso;
 - quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o nella fase precontrattuale;
 - durante il periodo di prova;
 - in seguito allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite in precedenza (ad es. nel caso dei pensionati)
- **Cosa si può segnalare**
 - Illeciti amministrativi, contabili, civili e penali previsti dalla normativa nazionale;
 - Condotto illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato;
 - Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori c.d. "sensibili": appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - Atti ed omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
 - Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.
- **Come si può segnalare**

1. Canale interno:

La segnalazione può essere effettuata attraverso un *software* presente sul sito informatico di **AIR CAMPANIA**

AIR CAMPANIA S.R.L. con Socio Unico

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di A.I.R. S.p.A.
Via Fasano Z.I. loc. Pianodardine - 83100 Avellino
C. F. e P. I.: 02977850649
Capitale Sociale i. v.: € 3.220.000,00
Num. REA. CCIAA: AV-196712

Tel. AV: 0825/2041
Tel. BN: 0824/778263
Tel. CE: 0823/1558095
e-mail: air@aircampania.it
P.E.C.: air@pec.aircampania.it





S.R.L. che rimanda al seguente *url*: <https://aircampaniasrl.whistleblowing.it>, strumento che garantisce, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 24/2023, la riservatezza dell'identità del segnalante, del soggetto segnalato ovvero menzionato nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione ad essa eventualmente allegata.

La gestione del canale di segnalazione è stata affidata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), principale destinatario della stessa. Difatti, la segnalazione presentata ad un soggetto diverso dal RPCT verrà trasmessa, entro sette giorni, all'ufficio competente, dandone contestuale notizia al segnalante.

Il RPCT avrà l'onere di fornire riscontro della corretta ricezione della segnalazione attraverso una sorta di "avviso di ricevimento" entro sette giorni dalla denuncia, nonché dare seguito alla stessa, garantendo una costante interlocuzione con il dipendente durante il periodo degli accertamenti volti a verificare la fondatezza della segnalazione. Inoltre dovrà, entro tre mesi dall'avviso di ricevimento, comunicare al segnalante l'esito della segnalazione effettuata.

Il secondo canale interno di segnalazione è di natura esclusivamente orale. Quest'ultimo può essere attivato mediante tre diverse modalità: *a)* apposito *call center* dedicato; *b)* sistema di messaggistica vocale; *c)* incontro diretto, su richiesta del segnalante, entro un termine ragionevole. A tal fine, **AIR CAMPANIA S.R.L.** ha attivato un sistema di messaggistica vocale direttamente collegato all'utenza telefonica nr. 3203045120, fornita in dotazione al RPCT.

È in ogni caso possibile, su richiesta del segnalante, effettuare la suddetta segnalazione tramite un incontro diretto da fissare entro un termine ragionevole.

Si precisa che il RPCT che riceve la segnalazione ne dà tempestiva comunicazione all'OdV nominato.

Attraverso tali procedure, **AIR CAMPANIA S.R.L.** garantisce la possibilità di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, "segnalazioni circostanziate di condotte illecite" rilevanti ai sensi della normativa 231, "fondate su elementi di fatto precisi e concordanti", o "violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente" di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte sia i soggetti in funzione apicale che i sottoposti.

2. Canale esterno: ANAC

I canali di segnalazione esterna, viceversa, sono stati introdotti *ex novo* dagli artt. 6 e 7 del Decreto *Whistleblowing*. Può procedersi alla segnalazione all'ANAC solo nelle seguenti condizioni:

- il canale interno non è stato attivato oppure non rispetta i canoni previsti;
- la segnalazione interna non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna non avrà seguito ovvero possa determinare rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In via preliminare, l'ANAC, attraverso personale specificamente formato dell'Ufficio per la Vigilanza sulle segnalazioni dei *whistleblowers* (UWHIB), si occupa di fornire informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, sugli obblighi informativi relativi al trattamento dei dati personali, nonché sulle misure di protezione.

Le modalità previste per le segnalazioni esterne sono le medesime di quelle predisposte per i canali di



segnalazione interni, ossia in forma scritta – tramite una apposita piattaforma informatica – e in forma orale.

La piattaforma informatica ANAC consente, in modo informatizzato, la compilazione, l'invio e la ricezione del modulo di segnalazione. Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>). Una volta inviata la segnalazione, il segnalante riceve un codice identificativo univoco di 16 caratteri alfanumerici (*key code*), generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica, che gli permette di accedere alla propria segnalazione, di mantenere il contatto con ANAC relativamente alla segnalazione, di conoscerne gli esiti e per fornire specificazioni o ulteriore documentazione.

Il secondo canale di segnalazione è di natura orale. ANAC predispone un servizio telefonico con operatore che, previa presentazione vocale dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa, consente l'acquisizione delle segnalazioni orali. L'operatore è un componente dell'Ufficio UWHIB. Questi acquisisce la segnalazione telefonicamente e la inserisce sulla piattaforma ANAC compilando apposito modulo di segnalazione e caricandovi il file audio della registrazione della telefonata. L'operatore, al termine dell'inserimento della segnalazione, acquisisce dalla piattaforma ANAC il codice identificativo univoco di 16 caratteri alfanumerici (*key code*) di primo accesso, generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica – detto *One Time Key Code* (OTKC) – che trasferisce contestualmente (durante la telefonata) e per via orale al segnalante.

È in ogni caso possibile, su richiesta del segnalante, effettuare la suddetta segnalazione tramite un incontro diretto da fissare entro un termine ragionevole. L'operatore dell'Ufficio UWHIB, in seguito, inserirà la segnalazione nella piattaforma informatica ANAC.

Acquisita la segnalazione mediante i canali appositamente predisposti, l'UWHIB procede a dare avviso alla persona segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro sette giorni dalla data della sua acquisizione. L'UWHIB mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, tenendo traccia dell'attività svolta e fornendo informazioni, anche d'ufficio, sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

In ogni caso, l'UWHIB provvede a dare riscontro dell'esito della segnalazione alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

3. Divulgazione pubblica

Può procedersi alla divulgazione pubblica solo nelle seguenti condizioni:

- La segnalazione esterna non ha avuto riscontri;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

4. Denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile.

• **Tutela della Riservatezza**

È garantita la tutela della riservatezza del segnalante essendo posto il divieto di rivelare il nominativo del segnalante (*whistleblower*) o altri elementi che possano consentirne l'identificazione a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere la segnalazione o darvi seguito.

È, altresì, garantita l'identità delle persone segnalate fino alla conclusione dei procedimenti avviati in seguito alla segnalazione. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.



- **Protezione dalle ritorsioni**

È vietata ogni forma ritorsione, anche tentata o minacciata, dovendo intendersi tale *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*. Difatti, il dipendente che effettua la segnalazione non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'A.N.A.C. dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella Società nella quale le stesse sono state poste in essere, nonché comportano la possibilità di sporgere denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro, con un'inversione dell'onere della prova che pone in capo al datore di lavoro l'onere di dimostrare che l'irrogazione di sanzioni disciplinari o l'adozione di altra misura avente effetti pregiudizievoli nei confronti del segnalante sia fondata su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Tale tutela è estesa ai lavoratori ed ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore della Società.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dalla Società sono nulli. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

- **Misure di sostegno**

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.